


COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

PROVINCIA DI LODI

c.a.p. 26939



NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 in data
03.09.2010

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3

DEFINIZIONI

Articolo 4

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

Articolo 6

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Articolo 7

RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI

CAPO III

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO

CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

Articolo 8

SUPERFICE DEI POSTEGGI

Articolo 9

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10

ORARIO

Articolo 11

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA O MERCATO

CAPO IV

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 12

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE – POSTEGGIO

Articolo 13

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN SEGUITO AD AMPLIAMENTO

Articolo 14

DOMANDA DI CONCESSIONE

Articolo 15

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

Articolo 16

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

Articolo 17

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Articolo 18

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Articolo 19

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 20

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Articolo 21

POSTEGGI SU AREE PRIVATE

Articolo 22

**POSTEGGI IN OCCASIONI DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI
STRAORDINARIE**

Articolo 23

POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI

Articolo 24

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 25

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 26

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

Articolo 27

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Articolo 28

DIVIETO DI PUBBLICITA'

Articolo 29

LIMITI AL MERCATO

CAPO V

VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 30

VIOLAZIONI

Articolo 31

SANZIONI

CAPO VI

DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA

Articolo 32

DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA

Articolo 33

CARATTERISTICHE DEI BANCHI VENDITA

Articolo 34

AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I NEGOZI MOBILI

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 36

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 37

ABROGAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato denominato:
 - a. mercato settimanale del Martedì la cui area viene individuata nel successivo art. 5 e successivi;
2. Il detto mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per il mercato di cui all'art. 1, conformemente alla disciplina prevista:
 - dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina, valida al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 : Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, come normato dall'art 16 e ssgg costituenti la Sez III "Commercio su aree pubbliche";
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma i è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Articolo 4

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

1. Presso il competente ufficio commercio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune;
2. in mancanza il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

1. L'area destinata a mercato viene individuata con specifico provvedimento di Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale delibera altresì sul canone di occupazione dei posteggi ai sensi altresì degli artt. 6 e 8 del Regolamento per l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 6

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

SETTORE	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI	Superficie complessiva
A	Alimenti – 10 posti	
B	Non alimentari – 25 posti	

Come meglio individuati nell'allegato A).

2. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.
3. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.

Articolo 7

RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI

1. L'8% dell'intera area adibita a mercato sarà riservata:

- a. in quanto al 2% agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- b. in quanto al 2% agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: <<Legge – quadro per l'artigianato>>
- c. in quanto al 2% agli industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;
- d. in quanto al 2% ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

CAPO III
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

Articolo 8
SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascun settore di mercato di cui al precedente art. 8 saranno delimitati con le dimensioni contenute nei limiti della planimetria come meglio indicato nella allegata planimetria (Allegato B):
2. Entro 1 ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.
3. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da esse tutti i rifiuti prodotti.

Articolo 10

ORARIO

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato, sulla base degli indirizzi in materia i orari stabiliti dalla Regione con Legge Regionale 15 ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98.
2. I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio.
3. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. Nel caso di mercato che si svolga di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12, del D.Lgs. 114/98. In tal caso gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.
5. Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

Articolo 11
SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA O MERCATO

1. Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento della fiera mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione con propria legge.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio.

CAPO IV
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 12
AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE – POSTEGGIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) dei D.Lgs. 114/98, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
3. Chi sia già titolare di autorizzazione e intenda ottenere altri posteggi in altri mercati, deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

Articolo 13
ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN SEGUITO AD AMPLIAMENTO

1) Qualora si debba procedere ad assegnare dei posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento del mercato, la stessa avviene con le seguenti modalità, considerate in ordine di priorità:

- a) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle tipologie merceologiche o al tipo di attrezzature di vendita;
- b) Presenze effettive sul posteggio;
- c) Presenze effettive sul mercato;
- d) Iscrizione al registro delle imprese.

Articolo 14

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono farne domanda al Sindaco esclusivamente su moduli appositamente forniti dall'Ufficio del commercio.

Articolo 15

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

1. Il competente Ufficio Comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art. 6 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta nell'ordine dei seguenti criteri: (1)
 - a) ad aspiranti che abbiano maggiore numero di presenze effettive nel mercato per ogni anno o frazione di anno di frequenza
punti 1
 - b) ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente
punti 2
 - c) ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana
punti 2
2. In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

3. Le medesime regole si applicheranno per gli operatori di cui al precedente art. 7.
4. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.
5. I criteri sotto riportati sono puramente indicativi, in quanto nella loro determinazione si dovrà tenere in considerazione gli indirizzi emanati dalle Regioni.

Articolo 16

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Articolo 17

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

Articolo 18

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Le graduatorie di cui al precedente art. 15 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.
2. Le graduatorie di cui al precedente art. 15, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi.
4. Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria.
5. La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Articolo 19

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 15, gli interessati saranno convocati, con almeno 10 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il Responsabile del servizio, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora richiesto dai presunti interessati allo stesso settore.

Articolo 20

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
- 2) Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico e scrittura privata autenticata; se avviene per causa di

morte, nelle forme previste dalla vigente normativa, per la devoluzione dell'eredità.

3) Il subentrante per atto tra vivi, per poter esercitare l'attività commerciale, dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della L.R. n.6 del 02.02.2010 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere , e dovrà richiedere all'Ufficio Sportello Unico la reintestazione e la concessione del posteggio per il periodo residuo del decennio in corso.

4) Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 alla data dell'acquisto dell'attività, ha comunque facoltà di continuare a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno dalla data predetta, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività all'Ufficio di Polizia Municipale, chiedendo la reintestazione del titolo già intestato al dante causa.

5) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Articolo 21

POSTEGGI SU AREE PRIVATE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta.

Articolo 22
POSTEGGI IN OCCASIONI DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI
STRAORDINARIE.

1. In occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, Il Responsabile del servizio può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Articolo 23
POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI

1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, no possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

Articolo 24
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- 1) In caso di violazioni di particolari gravità il Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico (SUAP) può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area del mercato;
 - b) l'ingombro con qualsiasi oggetto dei luoghi di passaggio, o l'occupazione di spazi non regolarmente concessi, fatte salve le evidenti necessità connesse al montaggio/smontaggio, per il tempo strettamente

necessario e purché non venga arrecato pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività di mercato;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo;

d) l'inosservanza delle disposizioni verbali date dal personale della Polizia Municipale o i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato.

e) In ogni caso qualora si incorra in uno delle fattispecie sanzionate dall'art.27 della L.R. 6/2010

Articolo 25

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei seguenti casi:

a) il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi, entro un anno non presentino la comunicazione per la reintestazione del titolo;

e) in caso di mancato pagamento entro un anno dalla scadenza della tassa annuale relativa all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) così come stabilito dall'art.8 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

f) In ogni caso qualora si incorra in uno delle fattispecie sanzionate dall'art.27 della L.R. 6/2010

2) Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico che ne cura la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 26
INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- 2) La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5 e le ore 24.
- 3) E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
- 4) Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area del mercato dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblica sicurezza o altri casi di pubblico interesse.
- 5) L'orario del mercato e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato negli allegati relativi al mercato e alle fiere.
- 6) Possono essere istituiti mercati straordinari che si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma questi mercati si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Articolo 27
PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi di vendita.

Articolo 28
DIVIETO DI PUBBLICITA'

Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Articolo 29
LIMITI AL MERCATO

Nell'ambito del mercato gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.

TITOLO V
VIOLAZIONI E SANZIONI

Art 30
VIOLAZIONI

- 1) Costituiscono infrazioni al seguente regolamento:
- a) richiamare l'attenzione degli acquirenti con urla, rumori o schiamazzi;
 - b) disperdere sul suolo pubblico acque provenienti dal lavaggio della merce, dei banchi o delle attrezzature di vendita;
 - c) uccidere, spennare o spellare il pollame, i conigli e la selvaggina;
 - d) accendere fuochi (sarà ammesso, durante la stagione invernale, l'uso di bracieri, scaldini o stufe diverse);
 - e) non essere in possesso dell'autorizzazione e della concessione del posteggio per i titolari o del documento di autorizzazione per partecipare all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi per i commercianti "spuntisti";
 - f) giocare, cantare, esercitare mestieri girovaghi (quali: indovino, giocoliere, suonatore ambulante e simili);
 - g) introdurre o tenere nel mercato cani o altri animali (con esclusione di quelli che costituiscono oggetto di vendita);
 - h) effettuare pubblicità commerciale in qualsiasi forma.

Art.31
SANZIONI

1) Fatte salve le sanzioni previste dall'art 27 L.R. 6/2010, l'inosservanza delle posizioni contenute nel presente regolamento è punita ai sensi dell'art 22 della L.R. 6/2010 con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 100 Euro con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

2) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall' I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

3) Il responsabile del procedimento sanzionatorio è individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale.

TITOLO VI DISCIPLINA IGIENICO- SANITARIA

Art. 32 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

2) Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche.

3) Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati e delle fiere, la pulizia della strada, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Art. 33 CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1) I banchi di vendita, ferme restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'esercizio della attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono posti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro, costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

c) i prodotti orto frutticoli freschi se non posti sui banchi di vendita devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

2) E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

3) La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del ministero della Sanità del 2 Marzo 2000. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 34

AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I NEGOZI MOBILI

1) Per i negozi mobili l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo del ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

2) I negozi mobili sprovvisti degli impianti di fornitura e di scarico dell'acqua o dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica, possono effettuare l'attività commerciale nelle aree pubbliche munite di:

a) allacciamento idropotabile;

b) scarico fognario sifonato;

c) allacciamento elettrico.

detti impianti devono essere accessibili al veicolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 36
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva

Art. 37
ABROGAZIONE

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti ogni altro atto o regolamento precedente, sulla specifica materia del Commercio sulle aree pubbliche concernente il Mercato Settimanale che pertanto deve intendersi abrogato